

# Presunzione di innocenza anche per le persone giuridiche senza ostacoli

Nulla in astratto esclude che possa trovare spazio negli ordinamenti nazionali, purché entro i binari della Corte EDU e della Corte di Giustizia

/ Stefano COMELLINI

L'ordinamento penale contempla, quale costituito fondamentale, il principio della "**presunzione di innocenza**" (o di "non colpevolezza"), fissato sia in ambito nazionale che europeo. Sotto il profilo convenzionale, "ogni persona accusata di un reato si presume innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata" ([art. 6](#) par. 2 della CEDU); nell'ordinamento costituzionale italiano, la garanzia è riconosciuta come presunzione di non colpevolezza, che viene meno solo con la condanna definitiva ([art. 27](#) comma 2 Cost.).

Nell'interpretazione della Corte EDU (*cf.* sentenza 12 luglio 2013, *A. c. Regno Unito*, citata da Corte Cost. n. [182/2021](#)), la norma convenzionale assume un **più ampio rilievo** rispetto al parametro nazionale, riguardando sia le garanzie nel processo penale, con effetti sull'onere della prova, diritto al silenzio, ecc.; sia i suoi effetti anche al di fuori dello stesso, per proteggere le persone che sono state assolve da un'accusa penale, o nei confronti delle quali è stato interrotto un procedimento penale, dall'essere trattate come se fossero colpevoli del reato contestato.

Il principio ha trovato ulteriore riconoscimento con la direttiva Ue [2016/343](#) sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza, a seguito della quale, per adeguare la normativa interna, è stato emanato il DLgs. [188/2021](#) in vigore dal 14 dicembre scorso. Proprio per la rilevanza del tema, l'Ufficio Massimario della Cassazione ha rilasciato la Relazione n. 6 del 18 gennaio 2022, per analizzare le **novità** apportate dal decreto alla luce, non solo della direttiva, ma anche della giurisprudenza interna e, soprattutto, sovranazionale.

Un aspetto di particolare interesse evidenziato nel documento riguarda l'applicabilità del principio in esame alle **persone giuridiche**, in un contesto nazionale che vede la rilevanza della responsabilità degli enti ai sensi del DLgs. n. [231/2001](#).

Il tema è indotto dall'[art. 1](#) del DLgs. 188/2021, che espressamente riferisce la presunzione di innocenza alle "persone fisiche sottoposte a indagini o imputate in un procedimento penale", in aderenza testuale a quanto portato dall'[art. 2](#) della direttiva 2016/343. Il presupposto di tale **limitazione soggettiva** è nel Preambolo di quest'ultima (Considerando 13-15) ove, pur dandosi atto che il principio in esame riguarda sia le persone fisiche che giuridiche, si evidenzia che i diritti derivanti dalla presunzione di innocenza non sorgono in capo alle persone giuridiche allo stesso modo che per

le prime. Con la conseguenza, secondo una locuzione condizionale (Considerando 14), che la direttiva non dovrebbe applicarsi alle persone giuridiche, fatta salva l'applicazione a queste della presunzione di innocenza come sancita, in particolare, nella CEDU e come interpretata dalla Corte EDU e dalla Corte di Giustizia.

Si tratta di una clausola di chiusura la cui **oggettiva ambiguità** è riconosciuta dalla stessa Relazione. Tuttavia, poiché la direttiva è strumento di armonizzazione minima delle normazioni interne, si riconosce (p. 8) che "nulla, in astratto esclude che, a misura che gli ordinamenti nazionali conoscano procedimenti penali a carico di enti e persone giuridiche, anche nei loro confronti possa trovare spazio l'applicazione del principio della presunzione di innocenza purché entro i due binari dell'elaborazione della Corte EDU e della Corte di Giustizia".

In particolare, deve trattarsi di un procedimento che comporti sanzioni **formalmente amministrative**, ma sostanzialmente penali secondo i c.d. "Engel criteria" (*cf.* sentenza [8 giugno 1976](#), *Engel ed a. c. Paesi Bassi*), individuati nella qualificazione dell'illecito da parte della norma nazionale, nella natura dell'illecito, nella natura e grado di severità della sanzione.

In verità, pur a fronte di una ormai ventennale applicazione di una responsabilità "amministrativa" conseguente a reato nel contesto delle regole del procedimento penale, e di una formulazione "possibilista" della direttiva, il legislatore italiano ha inteso **limitare** il principio di garanzia alle sole persone fisiche. Il che lascia perplessi, se si considera che la presunzione di innocenza è stata collocata dalla Corte EDU e dalla Corte di Giustizia tra i diritti fondamentali, innestati dal diritto sovranazionale nel diritto interno.

Tuttavia, il "sistema 231" può consentire una più corretta conclusione, fondata sul disposto dell'[art. 34](#) del DLgs. 231/2001, ove si prevede che "per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano [...], in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale [...]". Ne consegue per i redattori della Relazione che, o ci si arresta davanti alla lettera dell'[art. 1](#) del DLgs. 188/2021, oppure, più ragionevolmente, si prende atto di una "forza espansiva" dei principi codicistici propri delle persone fisiche, estendibili anche alle persone giuridiche.

D'altronde, sarebbe ben singolare che il soggetto indagato/imputato del reato presupposto goda della garanzia della presunzione di innocenza mentre ne sia privo l'ente contestualmente accusato ex DLgs 231/2001.